

COMUNE di TURI
(Città Metropolitana di Bari)



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del giorno 11 ottobre
2017 ed entrato in vigore in pari data)

Articolo 1

- 1) L'Amministrazione comunale, al fine di contribuire alla formazione civica dei ragazzi che devono essere sostenuti nelle varie fasi di acquisizione delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva, istituisce nel Comune di Turi il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).

Articolo 2

- 1) L'istituzione del C.C.R., prevista dall'art. 10 dello Statuto comunale vigente, si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia ed Adolescenza, promulgata dall'ONU il 20/11/1989 e ratificata dal Parlamento Italiano il 27/05/1991.
- 2) Altri importanti riferimenti normativi del C.C.R. sono:
 - la Legge n.285/1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
 - la L.R. n. 10/1999, recante "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza".

Articolo 3

- 1) Il C.C.R. esercita, nei confronti dell'Amministrazione comunale, funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza, attraverso deliberazioni che sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, secondo quanto stabilito dagli articoli successivi del presente regolamento.
- 2) Tali deliberazioni sono tenute in considerazione dall'Amministrazione comunale, pur non essendo per essa vincolanti.
- 3) Rientrano tra le competenze del C.C.R. le seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Articolo 4

- 1) L'Amministrazione comunale mette, annualmente, a disposizione del C.C.R. apposito stanziamento di spesa del bilancio di previsione per far fronte alle spese di funzionamento e di realizzazione di iniziative e progetti approvati dalla Giunta comunale e preventivamente proposti e discussi nella Giunta comunale dei Ragazzi ed approvati dal C.C.R. a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 5

- 1) Gli obiettivi del C.C.R. sono:
 - educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione e all'impegno politico;
 - contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria città;
 - far conoscere ai ragazzi il funzionamento dell'attività amministrativa comunale attraverso un rapporto diretto con gli Uffici comunali;

- far vivere ai ragazzi un'esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio;
- garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi, offrendo agli amministratori l'opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei giovani in città;
- proporre idee e/o predisporre progetti utili per la comunità, da approvare e sottoporre all'Amministrazione comunale, con l'impegno a seguirne l'iter di realizzazione.

Articolo 6

1) Il C.C.R. è un organismo:

- con funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano il mondo giovanile e, più in generale, i diritti dei minori;
- diretto a far sentire la propria voce su temi e/o problemi della città in modo organizzato e concreto;
- di promozione di iniziative di solidarietà a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 7

- 1) Il C.C.R. è uno strumento di educazione civica, ambientale, sociale e culturale che trova nella Scuola, primaria agenzia educativa che garantisce ai ragazzi spazi di maturazione ed espressione, un interlocutore privilegiato.
- 2) Le Scuole dell'Istituto Comprensivo, ovvero Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, al fine di garantire un efficiente funzionamento del C.C.R., inseriscono tale iniziativa nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

Articolo 8

- 1) Il funzionamento del C.C.R. scaturisce dalla fattiva collaborazione tra l'Istituzione scolastica e il Comune. A tal fine il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo individua, per le attività del C.C.R., un Docente referente ed un addetto dell'Ufficio di Segreteria e ne comunica i nominativi al Comune. Per il Comune le attribuzioni gestionali derivanti dal presente regolamento sono affidate al Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione.
- 2) Per le comunicazioni relative al C.C.R. ciascuna Scuola deve fornire al Comune:
 - indirizzo e-mail istituzionale, numero telefonico dell'Ufficio di Segreteria;
 - dati anagrafici, indirizzi, recapiti telefonici fissi e/o mobili ed indirizzi e-mail del Docente referente e di tutti i Componenti del C.C.R..

Articolo 9

- 1) Il Sindaco dei Ragazzi mantiene uno stretto collegamento con il Sindaco del Comune al fine di approfondire la conoscenza della gestione comunale, così come i Consiglieri dei Ragazzi collaborano con gli Assessori comunali delegati nelle materie di pari competenza.
- 2) Il Sindaco dei Ragazzi ed i Consiglieri dei Ragazzi possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza il diritto di voto e, su autorizzazione del Sindaco/Presidente, possono prendere la parola.

Articolo 10

- 1) La sede del C.C.R. è la sala consiliare del Comune di Turi ubicata in Via XX Settembre n. 5.
- 2) Le adunanze si tengono eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale quando ricorrano particolari motivi, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede, ovvero quando sia motivato da ragioni di carattere meramente organizzativo, ovvero da ragioni di natura sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del C.C.R. in luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
- 3) La facoltà di convocare il C.C.R. appartiene al Sindaco dei Ragazzi che, in accordo con il proprio Docente referente, fissa data, orario, luogo della convocazione ed ordine del giorno.

Articolo 11

- 1) Il C.C.R., le cui sedute sono pubbliche, si riunisce in orario extrascolastico almeno tre volte per anno scolastico, alla presenza del Sindaco e/o dell'Assessore delegato e del Dirigente scolastico o un suo delegato. È comunque necessaria la presenza, alla seduta, del Docente referente. Due sedute devono tenersi almeno entro il 31 ottobre in occasione del bilancio preventivo ed entro il 31 maggio in occasione del rendiconto annuale.
- 2) Le sedute del C.C.R. sono valide se sono presenti almeno 7 Consiglieri assegnati, senza che in tale numero si computi il Sindaco dei Ragazzi.
- 3) Il C.C.R., presieduto dal Sindaco dei Ragazzi o in sua assenza dal Vice Sindaco, delibera a maggioranza assoluta dei votanti, con voto palese e per alzata di mano.

Articolo 12

- 1) Di ogni seduta del C.C.R. e della Giunta dei Ragazzi è redatto un verbale da parte del Segretario verbalizzante, così come individuato nei successivi articoli. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco dei Ragazzi e dal Segretario verbalizzante e controfirmato dal Docente Referente; esso è consegnato presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto comprensivo.
I verbali originali sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto comprensivo e sono accessibili a chiunque ne abbia interesse.
- 2) I verbali dell'adunanza, corredati da ogni documento ad esso allegato, dovranno essere trasmessi dall'addetto dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto comprensivo al Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune tramite posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta la seduta del C.C.R. e della Giunta dei Ragazzi.
- 3) Ai lavori del C.C.R. e della Giunta dei Ragazzi è data la massima pubblicità dalle Scuole e dal Comune, attraverso l'affissione dei verbali all'albo delle Scuole dell'Istituto comprensivo ed in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

Articolo 13

- 1) Il Segretario verbalizzante è nominato dal Sindaco dei Ragazzi nella prima seduta di insediamento tra i consiglieri non eletti. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni verbalizzanti vengono svolte da altro consigliere individuato dal Sindaco dei Ragazzi sempre tra i consiglieri non eletti.

- 2) Il Segretario verbalizzante svolge i seguenti compiti:
- a) trasmette ai componenti dell'organo, tramite e-mail, sms o whatsapp, la convocazione del C.C.R., almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta;
 - b) presenzia alle sedute del C.C.R., in apertura delle quali procede all'appello nominale e verifica la validità della seduta e gli esiti della votazione su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno;
 - c) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute del C.C.R. e propone i conseguenti provvedimenti in caso di assenze ingiustificate che si protraggono per più di tre volte;
 - d) redige il verbale della seduta avvalendosi della collaborazione del Segretario verbalizzante della Giunta dei Ragazzi;
 - e) trasmette, anche avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto scolastico e tramite e-mail, copia del verbale della seduta al Dirigente scolastico e al Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune;
 - f) cura, sotto la direzione del Docente Referente, la conservazione dei verbali e di tutti gli atti inerenti le attività del C.C.R. e della Giunta dei Ragazzi nonché il loro deposito presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto comprensivo.

Articolo 14

- 1) Nel corso della prima seduta del C.C.R., convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Turi, si procede a scrutinio segreto all'elezione del Sindaco dei Ragazzi.
- 2) E' eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato Sindaco più suffragato.
- 3) Il Sindaco dei Ragazzi presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di Turi o di un suo delegato che gli consegna la fascia tricolore, da indossare nelle cerimonie ufficiali, pronunciando la seguente formula: *"Io, _____, Sindaco dei Ragazzi di Turi prometto davanti ai cittadini, ragazzi e adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere"*.
- 4) Subito dopo il giuramento il Sindaco dei Ragazzi assume la presidenza del C.C.R..

Articolo 15

- 1) Nel corso della prima seduta del C.C.R. e dopo il giuramento il Sindaco dei Ragazzi:
 - a) Nomina, tra i consiglieri non eletti, un Segretario del C.C.R. ed un Segretario della Giunta dei Ragazzi con il compito di collaborare alla stesura dei verbali delle sedute dei rispettivi organi;
 - b) nomina vice Sindaco il candidato Sindaco appartenente ad ordine di scuola differente dal proprio e che risulta più suffragato;
 - c) nomina la Giunta dei Ragazzi formata da 6 Assessori, di cui 3 Assessori di Scuola Primaria e 3 di Scuola Secondaria di 1° grado, scelti fra i candidati Sindaco non eletti e più suffragati;
 - d) procede alla surroga dei n. 6 Consiglieri nominati Assessori e di eventuali Consiglieri rinunciatari o dimissionari, scorrendo le rispettive liste elettorali;
 - e) dà comunicazione del programma amministrativo che intende attuare;
 - f) si impegna a portare in Giunta dei Ragazzi i Programmi degli altri candidati Sindaco.

Articolo 16

- 1) Il Sindaco dei Ragazzi:
 - a) rappresenta in tutte le sedi il C.C.R.;
 - b) presiede il C.C.R. e la Giunta dei Ragazzi;

- c) predispone, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, l'ordine del giorno delle sedute del C.C.R. e della Giunta dei Ragazzi;
 - d) convoca il C.C.R., anche su formale richiesta del Sindaco, del Dirigente scolastico o di almeno quattro componenti del C.C.R.;
 - e) riferisce al C.C.R. e alla Giunta dei Ragazzi di ogni iniziativa intrapresa nell'espletamento del mandato, di ogni richiesta fatta all'Amministrazione comunale e all'Istituto scolastico nonché di ogni risposta in merito dagli stessi ricevuta.
- 2) In caso di dimissioni del Sindaco dei Ragazzi nel corso del mandato, gli subentra nella carica il vice Sindaco, che a sua volta procederà alla nomina di un altro vice Sindaco, seguendo le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 17

- 1) Le deleghe da assegnare ai n. 6 Assessori sono le seguenti:
- a) all'educazione, scuola, vita civica e democratica, solidarietà, intercultura;
 - b) alla sicurezza, viabilità ed educazione stradale;
 - c) all'ambiente, al verde pubblico e verde scolastico;
 - d) alla cultura, alla riscoperta della storia e delle tradizioni di Turi, turismo scolastico;
 - e) all'igiene, qualità della vita, sport ed al tempo libero;
 - f) edilizia scolastica, arredi scolastici e al bilancio.
- 2) Ad ogni Assessore della Giunta dei ragazzi sarà affiancato il corrispondente Assessore/consigliere delegato dell'Amministrazione comunale al fine di condividere e progettare insieme iniziative e programmi di intervento.
- 3) Gli incontri saranno concordati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità previo accordo tra le parti.

Articolo 18

- 1) La Giunta dei Ragazzi si riunisce, su convocazione del Sindaco dei Ragazzi, presso la sala della Giunta comunale, nei tempi e nei modi concordati con le Scuole. Quando ricorrono particolari motivi le adunanze si tengono eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.
- 2) La Giunta dei Ragazzi discute e propone argomenti da sottoporre all'attenzione, al dibattito e all'approvazione del C.C.R..
- 3) Durante le sedute della Giunta dei Ragazzi, un Segretario della Giunta dei Ragazzi, nominato dal Sindaco dei Ragazzi, si occupa della stesura, conservazione e trasmissione dei verbali.
- 4) La sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco dei Ragazzi.
- 5) Per quanto riguarda le modalità di convocazione dell'adunanza, della redazione, pubblicazione e trasmissione dei verbali si applicano gli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Articolo 19

- 1) Costituiscono il corpo elettorale del C.C.R. tutti gli scolari che frequentano le quarte e quinte classi della Scuola Primaria statale e tutti gli studenti frequentanti le prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di 1° grado della Città di Turi (ELETTORATO ATTIVO).
- 2) Possono essere eletti Consiglieri del C.C.R. gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria statale e delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di Turi. (ELETTORATO PASSIVO).

Articolo 20

- 1) Il C.C.R. dura in carica tre anni scolastici.
- 2) Il C.C.R. è costituito dal Sindaco dei Ragazzi e da n. 16 Consiglieri. Inoltre:
 - a) ogni candidato Sindaco assume “di diritto” la carica di Consigliere;
 - b) la Scuola Primaria statale ha diritto ad eleggere n. 3 Consiglieri tra i candidati Sindaco e, altri n.4 Consiglieri sono nominati secondo quanto stabilito dal successivo art. 21, comma 1, lettera P);
 - c) la Scuola Secondaria di 1°grado statale ha diritto ad eleggere n. 4 Consiglieri tra i candidati Sindaco, altri 5 Consiglieri sono nominati secondo quanto stabilito dal successivo art. 21, comma 1, lettera P);
 - d) a parità di voti è eletto il più anziano di età.
- 3) Il C.C.R. deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o dei Consiglieri assenti ingiustificati per oltre n. 3 sedute.

Articolo 21

- 1) Le elezioni si svolgono, di norma, secondo le modalità ed i tempi di seguito stabiliti:
 - A.** entro l’ultima decade del mese di ottobre si svolge presso il Comune di Turi una riunione pre-elettorale tra il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, il Docente referente del C.C.R. e il Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune;
 - B.** sulla base della riunione di cui alla lettera precedente il Dirigente scolastico predispone, per ciascuna Scuola, gli elenchi degli studenti elettori attivi e passivi, con l’indicazione del cognome, nome, classe e sezione di appartenenza; dopo di che, con apposito atto da pubblicarsi sul sito internet dell’Istituto e da trasmettersi al Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune indice i comizi elettorali fissando il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle candidature a Sindaco e delle corrispondenti liste elettorali presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto;
ciascuna lista dovrà riportare:
 - ✓ il candidato Sindaco dei Ragazzi (cognome, nome, classe e sezione di appartenenza);
 - ✓ il simbolo e il motto;
 - ✓ i candidati alla carica di consigliere comunale dei Ragazzi, disposti in ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome, nome, classe e sezione di appartenenza;
 - ✓ in allegato, il Programma del candidato Sindaco, costituito da almeno n. 3 obiettivi e n. 1 progetto a carattere cittadino da attuare nel corso della consiliatura;per ciascuna Scuola potranno essere presentate liste per un numero minimo di 4 e massimo di 6;
ciascuna lista dovrà avere un numero di candidati per un minimo di 5 e un massimo di 10;
il candidato può appartenere ad una sola lista;
 - C.** scaduto il termine di cui alla lettera precedente e verificata la regolare formazione e presentazione delle candidature e delle liste il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo, su proposta del Docente referente del C.C.R., approva, per ciascuna Scuola, le liste dei candidati alla carica di Sindaco e di consigliere ammesse all’elezione;
tale atto è altresì trasmesso al Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune ai fini della pubblicazione nella sezione specifica del sito internet istituzionale;
 - D.** dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste sul sito internet dell’Istituto Comprensivo, inizia nelle Scuole la campagna elettorale, che si svolge da parte degli

- studenti nelle forme che, d'intesa con il Docente referente del C.C.R., si riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, etc.);
- E.** il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo, con proprio atto e d'intesa con il Docente referente del C.C.R., fissa la data delle elezioni, che dovranno tenersi non prima di 30 giorni dalla pubblicazione delle liste elettorali; l'atto di convocazione delle elezioni è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Istituto scolastico;
- F.** almeno 10 giorni prima della data delle votazioni, il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo, con proprio atto e d'intesa con il Docente referente del C.C.R., provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e nomina del seggio elettorale, che è così composto:
- ✓ Presidente del seggio: il Docente referente del C.C.R.;
 - ✓ Scrutatori: n. 3 studenti non candidati;
 - ✓ Segretario del seggio: n. 1 studente con il compito di redigere il verbale delle operazioni;
- l'atto di costituzione e nomina del seggio elettorale è tempestivamente comunicato, tramite posta elettronica certificata, al Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune;
- G.** il Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune consegna al Docente referente del C.C.R., in qualità di Presidente di seggio, il materiale elettorale almeno tre giorni prima della data delle elezioni;
- H.** il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo consegna al Docente referente del C.C.R., in qualità di Presidente di seggio, le liste degli studenti elettori almeno tre giorni prima della data delle elezioni;
- I.** le elezioni si svolgono nel mese di novembre in orario scolastico (ore 9.00 - 13.00), in un unico seggio elettorale costituito presso la sede centrale dell'Istituto scolastico;
- J.** è facoltà del Dirigente scolastico costituire un seggio elettorale presso ciascuna Scuola; in tale evenienza, fermo restando la costituzione del seggio secondo quanto stabilito dalla precedente lettera F), il seggio ulteriore, con apposito atto del medesimo Dirigente, da comunicarsi tempestivamente, tramite posta elettronica certificata, al Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune, sarà così costituito:
- ✓ Presidente del seggio: un Docente;
 - ✓ Scrutatori: n. 3 studenti non candidati;
 - ✓ Segretario del seggio: n. 1 studente con il compito di redigere il verbale delle operazioni;
- in tale evenienza restano fermi tutti i conseguenti adempimenti di cui alle precedenti lettere F), G) e H);
- K.** Nel caso di costituzione di più seggi elettorali, fermo restando la redazione del verbale da parte di ciascun seggio elettorale, le operazioni finali relative alla proclamazione degli eletti avviene mediante la costituzione di un unico Ufficio centrale elettorale costituito dai componenti dei due seggi elettorali e presieduto dal Docente referente del C.C.R.; le funzioni verbalizzanti sono svolte dai due segretari;
- L.** ogni studente elettore riceve una scheda su cui deve apporre una sola preferenza, scrivendo cognome e nome del candidato Consigliere prescelto, appartenente ad una delle liste della Scuola di appartenenza;
- M.** gli elettori, votando il candidato Consigliere, votano automaticamente anche il candidato Sindaco;
- N.** il voto è segreto e avviene attraverso l'introduzione della scheda elettorale nell'apposita urna;
- O.** le operazioni di scrutinio vengono effettuate nella mattinata successiva alle elezioni entro le ore 13.00;

- P.** il verbale delle operazioni di votazione deve riportare per ciascuna Scuola:
- ✓ i voti di lista dei candidati Sindaci;
 - ✓ i voti riportati da ciascun candidato di lista;
 - ✓ i nominativi dei candidati Sindaci e dei candidati consiglieri proclamati eletti;
- sono comunque eletti i candidati Sindaci che hanno riportato il maggior numero di voti; una volta sottratto al numero dei seggi spettanti a ciascuna Scuola, quello relativo ai candidati Sindaci, i restanti seggi vengono ripartiti tra le liste in proporzione al numero dei voti conseguiti e assegnando all'interno della lista i seggi ai candidati con il maggior numero di preferenze;
- Q.** il verbale delle operazioni di votazione è sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale ed è trasmesso, a cura del Docente referente del C.C.R., in qualità di presidente di seggio o dell'Ufficio centrale elettorale, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo, il quale, dopo avere verificato la regolarità di tutte le operazioni svolte, lo convalida con proprio atto;
- R.** l'atto di convalida delle elezioni è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Istituto scolastico ed è tempestivamente trasmesso, tramite posta elettronica certificata, al Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Pubblica Istruzione – del Comune, che ne cura la pubblicazione su apposita sezione del sito internet comunale, nonché l'adozione di ogni conseguente atto necessario all'insediamento del C.C.R.;
- S.** eventuali ricorsi avverso il procedimento elettorale devono essere presentati al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'atto di convalida delle elezioni sul sito istituzionale del medesimo Istituto; il Dirigente scolastico decide nei tre giorni successivi al ricevimento dei ricorsi, dandone contestuale comunicazione al Comune.

Articolo 22

- 1) Nella fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini previsti dal precedente art. 21 possono subire differimenti, fermo restando che la convalida delle prime elezioni del C.C.R. dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2018.

Articolo 23

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.